Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(4 febbraio 1998)

In assenza di informazioni precise, la Commissione non è in grado di valutare se il gruppo multinazionale Ericsson abbia rispettato la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato d'impresa europeo o di una procedura nelle imprese di dimensione comunitaria in vista di informare e di consultare i lavoratori (¹) nel quadro dell'operazione di ristrutturazione indicata dall'Onorevole Parlamentare.

La Commissione interviene in questo tipo di operazioni soltanto se risulta che disposizioni di diritto comunitario siano state ignorate ovvero trasposte in maniera inadeguata da uno Stato membro. Spetta in primo luogo alle autorità nazionali garantire il rispetto delle disposizioni nazionali pertinenti e, attraverso queste, delle disposizioni comunitarie che possono risultare applicabili nei singoli casi.

(1) GU L 254 del 30.9.1994

(98/C 187/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3844/97

di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Deroga concessa dall'Unione europea all'importazione finlandese di alcolici

Una deroga permette di limitare l'importazione finlandese di alcolici dal territorio comunitario sino alla fine del 2003, quando entreranno in vigore le norme comunitarie in materia. In Finlandia, il dibattito politico sulla prerogativa dell'Unione di stabilire la quantità degli alcolici importati è tuttora molto acceso. L'attuale governo si è nondimeno impegnato a rispettare il trattato concluso con l'Unione europea. Intende la Commissione controllare le misure volte a eliminare le limitazioni all'importazione di alcolici in Finlandia e, in caso affermativo, in quale modo?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(2 febbraio 1998)

Di fatto, la Finlandia non ha ottenuto una deroga che le consenta di limitare le importazioni di alcool dalla Comunità sino a tutto il 2003. Tuttavia, a norma della direttiva 96/99/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (¹), la Finlandia ha ottenuto una deroga, in comune con la Danimarca e con la Svezia, per le bevande alcoliche trasportate nel loro bagaglio dai viaggiatori provenienti dalla Comunità. In base a questa deroga, se risultino superati determinati massimali la Finlandia può applicare l'accisa su tali merci, benché destinate all'uso personale del viaggiatore in questione.

La Comunità, dunque, non sta affatto stabilendo «la quantità degli alcolici importati» in Finlandia. In effetti, la Finlandia ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rinunciare alla deroga e di concedere ai viaggiatori l'esercizio dei loro pieni diritti. Per quanto riguarda la soppressione della restrizione, in base alla direttiva la Finlandia si è impegnata ad abolire progressivamente le sue restrizioni entro la fine del 2003. La Commissione deve trasmettere al Consiglio e al Parlamento una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2000.

⁽¹⁾ GU L 8 dell'11.1.1997